

GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
AREA COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE GENERALE DEL 9 DICEMBRE 2010

Il giorno 9 dicembre 2010 alle ore 9,30 presso la Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo di Concertazione Generale per discutere il seguente ordine del giorno: "Regolamento attuativo di cui all'art. 53 della L.R. 21/2010 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali")."

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

SIMONA FABIANI	CIGL
DOMENICO BADI I	CISL
GABRIELE BACCETTI	CONFINDIUSTRIA
COSTANZA BIANCHI	CONFINDIUSTRIA
GIANNI MASONI	RETE IMPRESE ITALIA- TOSCANA/CONFESERCENTI
GIOVANNI BELLINI	LEGACOO P
RICCARDO VANNINI	LEGACOO P
MARIA PIA CATTOLICO	CONF COOPERATIVE
ELEONORA BADESSO	CONF COOPERATIVE
MARZIA BONAGIUSA	CISPEL TOSCANA

Presiede l'incontro l'assessore al commercio, cultura e turismo Cristina Scaletti.

Sono presenti i Dirigenti della Regione Toscana Gian Bruno Ravenni, responsabile Area Cultura e Paolo Baldi, Responsabile Area Programmazione.

ASSESSORE SCALETTI

Introduce la riunione osservando che la legge regionale 21/2010 ha introdotto tutta una serie di criteri in grado di coordinare e mettere in rete tutto il sistema culturale della Toscana.

Dopo aver indicato di avere in programma entro il mese di dicembre di fare esaminare in Giunta il regolamento e quindi di inoltrarlo entro fine gennaio 2011 in Consiglio Regionale cede la parola al dott. Ravenni per l'esposizione dei suoi aspetti tecnici e di maggiore rilievo.

GIAN BRUNO RAVENNI (DIRIGENTE REGIONE TOSCANA)

Indica preliminarmente che il regolamento previsto dall'art. 53 della legge regionale 21/2010, può disciplinare solo ciò che la legge ha previsto e pertanto non si è potuto accogliere alcune osservazioni, provenienti da alcune associazioni, proprio perché i contenuti proposti travalicavano da quanto la legge aveva previsto come ambito proprio del regolamento.

Prima di aprire la discussione, espone quindi i contenuti del provvedimento soffermandosi in particolare sui seguenti aspetti:

-Gli indirizzi per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei

Con l'art. 1, si sono introdotte alcune linee di indirizzo con l'intento di allineare il costo della bigliettazione dei musei degli enti locali, alle pratiche già in uso nei musei statali, come l'esenzione dal biglietto per i giovani fino a 18 anni e per gli anziani oltre il 65 .

L'obiettivo perseguito è stato quello di fornire delle indicazioni agli enti locali ed ai privati proprietari di istituzioni museali per rendere, nel rispetto della loro autonomia, per quanto possibile omogenei i comportamenti nella definizione dei costi dei biglietti per il pubblico nei musei e negli ecomusei.

-Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale.

All'art. 2 dando attuazione ad una delle principali innovazioni della legge regionale 21/2010 si sono indicati i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale.

Si è tenuto conto che i luoghi visitabili, che si definiscono musei, presenti nella banca dati della Regione Toscana sono n. 680 ed è difficile riuscire a valorizzarli tutti quanti insieme.

Prevedendo un sistema il più flessibile possibile, si è così iniziato ad introdurre una serie di elementi di filtro che non hanno però alcuna volontà di escludere le realtà più piccole .

Questa norma regolamentare ha infatti come obiettivo quello di differenziare le politiche di sostegno in base alla diversa consistenza organizzativa e patrimoniale degli istituti, sapendo che diversamente l'unica politica che si può fare e che è stata fatta per parecchi anni è rappresentata dallo sminuzzamento infinito delle poche risorse che si hanno a disposizione, con piccoli finanziamenti a pioggia.

In questo nuovo scenario di differenziazione delle politiche, ricorda che la legge regionale 21/2010 ha introdotto la figura dell'eco-museo, cioè musei molto piccoli, che si possono ristrutturare intorno all'idea di essere punti di accesso alla visita del territorio.

La collezione di cui dispongono queste realtà sta quindi in ciò che sta fuori nel territorio e non in quello che hanno dentro le mura.

-Requisiti per la costituzione dei sistemi museali

Osserva che può succedere che si creano 20 musei, poi 3 anni dopo si scopre che essi non arrivano a 1000 visitatori l'anno e singolarmente non stanno in piedi; si fa quindi il sistema, ma un sistema di debolezze a sua volta diventa una debolezza.

Con la legge regionale 21/2010 si è proposta una rilettura sostanziale di tutto ciò, perché si può aderire al sistema avendo alcuni standard di base, che però non si possono acquisire attraverso il sistema.

Conseguentemente con l'art. 5 del regolamento si sono individuati i requisiti minimi perché un sistema possa essere considerato tale, innovando quindi rispetto alla prassi corrente che è stata quella di tentare di sanare, attraverso la "messa a sistema" la debolezza strutturale dei singoli istituti.

Osserva poi che rispetto all'ecomuseo si è indicata la necessità di un rapporto con i piani strutturali dei comuni, perché non si può fare un ecomuseo e non considerare quelle che sono denominate "invarianze strutturali del piano urbanistico".

-Le norme in materia di biblioteche ed archivi

Le norme in materia di biblioteche ed archivi non vedono sostanziali innovazioni proprio perché si esprime un giudizio ampiamente positivo sul modello di sviluppo delle reti bibliotecarie in Toscana.

Sono stati comunque meglio precisati, negli artt. 7 e 8 del regolamento i requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali e i requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete, rimandando poi ai territori la decisione su quanto spingere l'integrazione organizzativa.

Si è insistito inoltre molto sulle funzioni di base delle biblioteche, prevedendo alcuni servizi di base quali un minimo di informazione, l'accesso al prestito locale, l'accesso ad internet (in un certa quota), che devono essere gratuiti per continuare a godere dei finanziamenti regionali.

-Le istituzioni culturali

L'innovazione sostanziale, prevista dalla legge regionale 21/2010 e recepita nel regolamento è quella indicata al comma 3.c) e cioè "il possesso della dichiarazione di interesse culturale" del patrimonio a qualunque titolo detenuto ai sensi del D.lgs.42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Si è voluto in tal modo introdurre un appesantimento sostanzioso delle condizioni per accedere alla contribuzione regionale, perché in tabella la Regione Toscana ha n. 47 istituzioni culturali che ogni anno ricevono contributi e che tendono ad aumentare.

Considerato che con la crisi le Università tendono a costituire istituzioni culturali e che le condizioni di bilancio non permetterebbero di finanziarle in maniera generalizzata, si è fatta la scelta di non finanziare le istituzioni culturali per le attività di ricerca, ma solo in quanto se ne riconosca la loro pubblica utilità.

-Il sistema Regionale dello Spettacolo dal vivo

Nota che la precedente legislazione regionale ha dato contributi alla produzione e poi attraverso la Fondazione Toscana Spettacolo, ha dato sostegni alla distribuzione.

Peraltro negli ultimi anni, così come è avvenuto per i musei, la quantità dell'offerta distribuita nel territorio è aumentata ed oggi si registrano in Toscana 220-230 teatri aperti, con costi che peraltro tutti hanno difficoltà a sostenere.

Ricorda quindi che l'obiettivo che ci si è posti con la legge regionale n. 21/2010 è stato quello di costruire una sorta di sistema regionale della offerta di spettacolo dal vivo, che fosse realmente uno strumento da offrire ai territori e scongiurasse l'apertura di un nuovo teatro al giorno.

A tale scopo il legislatore regionale ha previsto:

a) come essenziale la formazione di una mappa, attraverso il riconoscimento degli enti di rilevanza regionale per spettacoli dal vivo, destinati a diventare appunto i presidi territoriali per quanto riguarda l'offerta di spettacolo;

b) una sorta di liberalizzazione, perché se prima la Regione Toscana sosteneva la distribuzione solamente attraverso la Fondazione Toscana Spettacolo, ora invece si consente ai sistemi territoriali di autorganizzarsi e di scegliere altre forme di distribuzione;

c) che si possa richiedere il riconoscimento di ente di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, non sono il singolo istituto ma anche un sistema territoriale, il che avviene quando ad

esempio i teatri di una provincia o di una sub area regionale ,sviluppano accordi e integrano la loro attività;

Dando attuazione a queste linee di indirizzo che hanno ispirato la legge 21/2010, il regolamento all'art.12 pone intanto come requisito centrale per l'accreditamento, in forma singola o associata, la disponibilità, per il periodo per il quale si richiede l'accreditamento di una sala di capienza non inferiore a 100 posti.

Inoltre attraverso i requisiti per il sostegno finanziario, si intende incentivare la residenza delle compagnie che si formano nei teatri, avere dei teatri abitati, che le comunità locali, possono usare anche per usi molteplici.

-Le attività cinematografiche

Qui le norme del regolamento danno attuazione al nuovo assetto delle autorizzazioni all'esercizio delle attività cinematografiche che affida la concessione delle autorizzazioni ai Comuni che la rilasciano, nel rispetto degli indicatori definiti dalla Regione.

Con l'art. 24 del regolamento si prevedono due tipologie di indicatori: la capacità d'offerta, definita dal quoziente tra il numero dei posti e la popolazione residente a livello provinciale e le distanze, definite sulla base della distribuzione delle sale sul territorio regionale.

L'obiettivo è quello di realizzare un sistema maggiormente plurale, cioè che non vi siano più tre-quattro società collegate ad una grande società di distribuzione,che decidono cosa si vede al cinema.

E tenendo conto che ormai in Toscana circa una cinquantina di sale sono informatizzate e digitalizzate si vorrebbe che queste sale divenissero un circuito capace di non essere semplicemente subalterno rispetto ai grandi circuiti nazionali di distribuzione e soprattutto, e ciò rappresenta una vera e propria innovazione che il regolamento introduce, si vorrebbe sostenere la qualificazione delle sale dove la gente si reca effettivamente e non limitare il sostegno finanziario al cinema di qualità.

-Riviste toscane di cultura

Si è cercato di regolamentare questa parte della legge regionale 21/2010 nella consapevolezza che non è agevole pensare ad un sostegno finanziario della Regione alle riviste di cultura, perché è ancora aperta una grande discussione a livello nazionale su che cosa sia una rivista di cultura .

Utilizzando i prodotti del dibattito nazionale, con il regolamento si è così tentato soltanto di operare una definizione di campo, con l'obiettivo di fare un po' di filtro e di dare un sostegno a riviste che abbiano una certa dimensione e che possano dare un contributo sostanziale al dibattito culturale sulla Toscana contemporanea.

DOMENICO BADI I - CISL

Nel giudicare positivamente molti passaggi del regolamento, sottolinea come a suo avviso sia molto importante nel settore culturale trovare delle sinergie tra ciò che nel territorio producono sia la Regione che lo Stato.

Occorre in particolare trovare un metodo che sia costruttivo e senza che ciascuno rimanga ancorato alle proprie opinioni ed alle proprie modalità di organizzazione.

Sulla determinazione del costo del biglietto nei musei è consapevole che ci possono essere metodi diversi nell'ambito dei musei statali ovvero dei musei privati o comunque appartenenti agli enti locali, ma gli sembra importante, anche nell'ambito della stesura definitiva del regolamento, cercare di trovare un sistema perché il biglietto abbia un costo non elevato, mettendo in piedi a tal fine tutta una serie di iniziative.

Osserva inoltre che dovrebbe essere oggetto di attenzione e di approfondimento la stessa destinazione degli introiti ottenuti dagli ingressi, per capire come possono essere reinvestiti in ulteriori iniziative ovvero per dare eventualmente un'opportunità di lavoro a personale a tempo determinato.

Infatti a suo avviso tali introiti non possono servire solo e soltanto per fare un discorso di ricerca oppure per cercare di sostenere la ristrutturazione di determinati enti o istituti.

MARIA PIA CATTOLICO -CONFCOOPERATIVE

Intervenendo a nome di Agci, Confcooperative e Legacoop, legge e commenta brevemente il seguente testo:

“Le associazioni delle cooperative in Toscana rappresentano cooperative che collaborano con Enti Locali Territoriali, Musei, Biblioteche, Istituzioni Culturali, Teatri e Cinema e spesso anche autonomamente gestiscono e producono spettacoli dal vivo e musicali e attività didattiche museali e in complessi monumentali.

Pertanto si lamenta la scarsa attenzione sia nel Testo Unico che nel Regolamento al ruolo che esse svolgono il quale, pur essendo di carattere imprenditoriale ed economico, non ha finalità speculative. In particolare si sottolinea in più punti del Regolamento la dizione discriminante “assenza di fini di lucro” e, più in generale, nel Programma di Governo per la IX Legislatura si fa esplicito riferimento per la cultura all'associazionismo, la quale non sempre offre le medesime garanzie professionali, di tutela e rispetto delle normative vigenti. Le imprese cooperative, infatti, possono garantire professionalità e logica imprenditoriale (necessaria, a dire di tutti, anche nell'ambito della cultura) senza essere banalmente speculative, dando al contempo, pieno rilievo alla competenza, al merito, alla capacità imprenditoriale, che - sia ben chiaro - può ben ritrovarsi nelle associazioni, ma che sicuramente si ritrova già nel patrimonio e nella prassi delle cooperative culturali toscane.

Da qualche anno le nostre Associazioni si battono affinché ci sia un riconoscimento normativo per le imprese che svolgono attività didattico-culturali e quindi necessitano di veder riconosciuta questa loro attività.

Le cooperative svolgono infatti attività culturali, nell'ambito delle occasioni educative, proposte o offerte dai comuni, viaggi di istruzione, di corsi di formazione professionale e programmi culturali, in cui la visita ai siti, ai monumenti, è solo una parte di un programma educativo e di formazione che ha un valore molto diverso da quello propriamente turistico.

Nello specifico delle scuole alle quali, per lo più, l'iniziativa è rivolta, vengono fatte delle offerte in cui sono previsti incontri e stage rivolti agli insegnanti e contemporaneamente la preparazione, in base ai programmi scolastici, di specifici itinerari didattici cittadini e provinciali.

Desideriamo evidenziare che le cooperative svolgono la propria attività, per lo più, per conto di soggetti pubblici quali Comuni, APT, Sovrintendenza, Amministrazione Provinciale e Regionale, tramite appalti o convenzioni o contratti.

Si potrebbe suggerire di incrementare il sistema di incentivazioni a istituti museali che progettano programmi di fruizione collegati ai beni culturali del territorio, in modo particolare si potrebbe inserire all'art.5 del Regolamento una dizione più elastica di un requisito specifico, del tipo: "La convenzione di cui al comma 1 può prevedere le modalità di valorizzazione integrata dei musei del sistema con quella di altri beni culturali del territorio purché aperti alla pubblica fruibilità".

Proponiamo che all'art.2 comma 3 si aggiunga la lettera e) fra i requisiti che possono essere conseguiti attraverso la convenzione istitutiva del sistema museale. La "ratio" è che, soprattutto per i musei più piccoli, il sistema museale può sostituirsi o sopperire anche nel realizzare sussidi informativi e didattici così da non penalizzare quei musei che, appunto per la loro fragilità, non riescono a realizzarli in proprio ma che così sono incentivati ad aderire al sistema.

Inoltre si sottolinea la necessità di regolamentare le attività didattiche, svolte anche da cooperative, che sono prive di qualsiasi tutela, riconoscimento, valutazione e standardizzazione e soffrono di carenza normativa rispetto alle attività di guida turistica ampiamente tutelata dalla normativa nazionale e regionale sul turismo.

A tal fine si propone proprio nel Regolamento di aprire uno spazio in tal senso considerando che la Regione Toscana ha già istituito un portale per il Turismo scolastico, in forma sperimentale, per censire e dare visibilità alle offerte didattiche fruibili nel territorio toscano.

Si sottolinea inoltre, per dare valore al Regolamento, di prevedere forme di verifica e di controllo di quanto stabilito dal Regolamento stesso.

Il Regolamento si apre con Musei ed Ecomusei. Qui si evidenziano i requisiti per il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale dei musei. I requisiti richiesti appaiono ragionevoli, per quanto indicativi (è del tutto evidente che alcuni parametri qualitativi e non definibili in modo quantitativo, vengono rimessi alla valutazione della struttura che analizzerà le richieste di accreditamento).

Una sola osservazione:

- riguardo l'eliminazione delle barriere architettoniche: dove è strutturalmente impossibile abbattere le barriere architettoniche, a causa dei vincoli storico-architettonici della struttura, ciò non deve costituire elemento discriminatorio dello stesso museo per il riconoscimento dei requisiti della qualifica di rilevanza regionale. Occorre pertanto che la norma faccia salva questa eventualità.

Per quanto riguarda Biblioteche ed archivi, una sola perplessità: il prestito interbibliotecario è inserito fra i servizi che possono essere a pagamento. Ora, questo suona in contrasto con quanto previsto al co.1 dell'art.6 dove si dice che il prestito dei documenti in possesso delle biblioteche e degli archivi è gratuito per l'utente. Il fatto di essere in una rete non deve essere considerato come qualcosa di speciale o diverso dall'essere una biblioteca, tanto più che la rete documentaria locale "costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati" (co.1 art.7).

Partendo da questa osservazione si vuole sottolineare che si introduce per la prima volta, per quanto riguarda il settore delle Biblioteche e degli Archivi, una distinzione tra i servizi gratuiti e non gratuiti che se adeguatamente motivata deve essere fatta recepire dagli Enti Locali Territoriali e dalle Istituzioni sia per considerare adeguatamente gli oneri per i gestori, spesso cooperative, in sede di gara d'appalto (ad es. internet) sia nello stabilire le quote di

partecipazione (ad es. servizi didattici che non possono essere gratuiti e che attualmente vengono esclusi dai Comuni perché prevale l'imperativo normativo della gratuità nelle Biblioteche e negli Archivi)

Per ciò che attiene al Sistema regionale dello spettacolo occorre preliminarmente rilevare che i requisiti richiesti per l'accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo (ex art.36 L.R. 21/2010) contenuti nell'art.12 del presente Regolamento, differiscono in un punto sostanziale con il citato art.36: qui viene previsto fra i requisiti l'assenza di fini di lucro, che invece non era previsto nell'art.36. Ora, oltre ad essere previsione di dubbia legittimità dal momento che innova significativamente la stessa legge di cui dovrebbe costituire solo attuazione, questa previsione è sbagliata perché può ingenerare il pensiero che chi organizza spettacoli dal vivo non debba guadagnare. Oppure spingere le imprese di questo settore a dar vita a degli spin off senza fini lucro dietro cui nascondersi. L'art.14 del Regolamento norma le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo. La legge (art.37) diceva che il Regolamento avrebbe dovuto stabilire i requisiti per la composizione che, stante la lettera del Regolamento, sono solo l'essere "esperti di comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore dello spettacolo dal vivo". Va bene, ma almeno si potrebbe dire che ovviamente non devono essere in condizione di conflitto di interesse rispetto agli enti che presentano domanda per l'accreditamento?

Il Regolamento dedica una intera sezione alle Attività cinematografiche. Per quanto riguarda la tipologia del cinema - teatro va chiarito se avendo lo spazio chiuso duplice valenza ma essendoci spesso una prevalenza di attività e storicamente una origine distintiva occorrono tutte le autorizzazioni specifiche dei cinema e dei teatri o possono essere previste delle deroghe vista la promiscuità d'uso. Rileviamo l'anomalia del bando regionale che concedeva finanziamenti per l'adeguamento tecnologico per le proiezioni delle sale cinematografiche solo a microimprese, escludendo così gestori un po' più strutturati. Forse, sia pur rispettando l'indirizzo dell'assessorato per favorire la diffusione in sale "generaliste" di interventi per la "qualità", suggeriamo che invece del solo dato dimensionale dell'impresa beneficiaria dei finanziamenti, potrebbe valere il fatto di ritagliare una fetta di tali finanziamenti per le sale d'essai (regolamentate all'art.38 della L.R.21/2010).

Su tutti gli aspetti regolamentati dovrebbero essere previsti altresì sistemi di controllo che permettano una vigilanza sulla applicazione di quanto stabilito ".

GIANNI MASONI -RETE IMPRESE ITALIA-TOSCANA

Formula anzitutto un giudizio positivo sul regolamento, che peraltro dà attuazione ad una legge sulla quale le organizzazioni che rappresenta hanno espresso una valutazione positiva.

Questo giudizio positivo si fonda soprattutto sullo sforzo che è stato compiuto di adeguare l'assetto organizzativo di un comparto così importante, come la cultura ma ponendo nello stesso tempo la giusta attenzione alle esigenze di sviluppo del turismo.

Aggiunge infatti che avere un'offerta culturale che si muove nella direzione di aggregarsi, di integrarsi e di organizzare meglio la propria proposta, sicuramente agevola e migliora il lavoro di chi opera nel mondo del commercio e del turismo e si adopera per tenere vivi i centri storici. Ricollegandosi poi all'intervento di Cattolico desidera fare con spirito costruttivo qualche considerazione sulla questione delle guide turistiche e dei servizi didattici, perché a suo avviso i musei locali e statali sono purtroppo molto spesso luoghi dove si assistono ad abusi notevoli.

Le norme regionali che regolano l'attività delle guide turistiche sono messe in discussione quotidianamente, anche da azioni che giudica nefaste e che sono promosse dal Ministero per i beni culturali.

Né è un esempio eclatante quello che sta accadendo attualmente per il rinnovo delle concessioni per la gestione dei poli museali, perché viene concesso un ruolo di monopolista al soggetto che avrà tale gestione, il quale controllerà di fatto il flusso enorme di presenze all'interno di queste realtà, ed avrà quindi il potere di stabilire bello e cattivo tempo sia per le visite didattiche che per le visite guidate.

Di conseguenza pur se non si tratta di argomento che possa stare all'interno di questo regolamento, ritiene che sia davvero importante che su questa questione di rilevanza politica, che è ancora molto aperta al Tavolo nazionale, la Regione Toscana concentrasse la sua attenzione.

Aggiunge che gli sembra quanto mai necessario un ragionamento comune che provi a sciogliere questi dissidi che non hanno grande senso, nella prospettiva di una qualificazione dell'offerta di servizi, sia sul versante delle visite didattiche che sul versante delle visite guidate.

Perché altrimenti crede che l'alternativa che si avrebbe di fronte è che queste realtà vengano completamente spazzate via dagli interessi di pochi grandi tour operator, che propineranno quello che gli parrà, con personale assolutamente dequalificato, proveniente da chi sa dove e portandosi via il reddito prodotto dai beni e dal patrimonio culturale toscano.

GABRIELE BACCETTI - CONFINDUSTRIA

Ricorda anzitutto che in occasione della discussione al Tavolo della legge regionale 21/2010 ha espresso apprezzamenti sul suo impianto normativo, in particolare per quel che riguarda lo sforzo di riorganizzazione del sistema dei beni culturali.

Ribadisce che due concetti rimangono molto importanti, cioè tener conto dell'impatto che il sistema culturale regionale ha sul terreno della economia e poi quello di riconoscere un ruolo al privato, capirne l'importanza e valorizzarlo nella gestione dei beni culturali.

Sul contenuto del regolamento formula solo una notazione specifica, osservando di aver notato con sorpresa il fatto che tra i requisiti per l'accreditamento per lo spettacolo dal vivo sia stata inserita l'assenza dei fini di lucro.

Infatti tale requisito non rientra esplicitamente tra quelli previsti dalla art.36 comma secondo della legge regionale 21/2010 che questo regolamento dovrebbe provvedere a specificare.

Evidenzia infine che volendo effettuare una valutazione su altri temi ed aspetti specifici del regolamento, come ad esempio i musei aziendali e le riviste toscane di cultura, si riserva di inviare in breve tempo osservazioni scritte.

GIAN BRUNO RAVENNI (DIRIGENTE REGIONE TOSCANA)

Ringraziando per i contributi offerti tutti i partecipanti, formula le seguenti considerazioni su alcune questioni sollevate.

-Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali, con i soggetti privati

Ricorda che l' art. 3 della legge regionale 21/2010, prevede un riferimento molto forte perché indica che le funzioni regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali, sono attuate "di norma" attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato e con gli enti locali.

Osserva che nei rapporti con lo Stato si sono fatti dei passi in avanti importanti, che si sta attuando il federalismo demaniale e che la Toscana è la prima regione italiana ad aver trasferito ad un Comune (Piombino) il parco archeologico di Baratti e Populonia.

Ma qui il problema, come è stato osservato, è di rilievo nazionale, non è di regolamento.

Ricorda che in base alla riforma del 2001 dell'art. 117 della Costituzione, il Ministero per i beni culturali, ha competenza esclusiva legislativa in materia di tutela, mentre la Regione Toscana ha invece competenza legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali.

Nella legge regionale 21/2010 tutto ciò è stato indicato a chiare lettere, da qui l'aspettativa che il Ministero per i beni culturali potesse costituire una Direzione generale per la cooperazione con le Regioni in modo da calare a livello territoriale ed integrare le politiche di valorizzazione.

Il Ministero ha disatteso questa esigenza, creando invece la Direzione della valorizzazione dei musei statali e di conseguenza sulla vicenda del polo museale, la regione Toscana non è stata destinataria di alcun coinvolgimento, a motivo della circostanza che questa questione appartiene alla competenza dello Stato.

Però gli sembra di tutta evidenza che se questo è l'atteggiamento inevitabilmente vengono fuori dei problemi perché ad esempio il recente accordo stipulato con "Google" per la digitalizzazione della biblioteca nazionale in fondo è una questione che riguarda anche la Toscana e le imprese toscane che si occupano di digitale.

Ed in ogni caso resta problematico fare un sistema museale in Toscana, dal quale stanno fuori i 43 musei più grossi.

-requisiti richiesti per l'accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo

Per quanto riguarda la richiesta di togliere nell'art. 12 del regolamento il riferimento all'assenza di scopo di lucro, indica che sarà oggetto di controllo se questo riferimento deriva da una norma statale ed in caso di esito negativo esso sarà eliminato dal testo del regolamento.

-i servizi di accesso nelle biblioteche

Sottolinea che se nelle biblioteche venissero introdotte delle tessere a pagamento, ciò costituirebbe un vero disastro, in quanto il rispetto della gratuità nei servizi di base rappresenta un requisito affinché le biblioteche possano entrare a far parte delle reti territoriali e quindi perché possano ricevere finanziamenti regionali.

In questo senso considera senz'altro utile la proposta di Cattolico di introdurre nel regolamento una specificazione di questo tipo.

-le modalità del prestito interbibliotecario

Considera una questione diversa e particolare quella del prestito interbibliotecario, proprio perché esso presenta dei costi aggiuntivi sostanziosi tali da non poter essere più sostenibili in futuro date le condizioni del bilancio regionale e da non consentire quindi di prevederlo per definizione a carattere gratuito.

Infatti fare girare un libro, nel percorso di andata e ritorno, costa 20 euro e questa somma per ora l'ha sempre pagata la Regione Toscana attraverso voucher, ma osserva che il giorno in

cui gireranno tantissimi libri sarà difficile non poter chiedere all'utente un contributo di compartecipazione ai costi

Sapendo tuttavia che sarà comunque conveniente accedere al servizio in specie da parte dei maggiori fruitori che sono gli studenti universitari.

-la richiesta di accreditamento dei progetti didattici

Mentre lo svolgimento di attività didattiche è stato inserito tra i requisiti dell'accREDITamento invece per quanto riguarda l'accREDITamento dei progetti didattici manca una specifica previsione nella legge regionale 21/2010 e quindi il regolamento non può trattarli.

Ribadisce infatti che il regolamento può disciplinare solo ciò che la legge regionale prevede che esso disciplini, perché in caso contrario si finirebbe per incorrere in una violazione di legge.

Indica però che il controllo degli accreditamenti rappresenta una grande sfida che la Regione ha di fronte, perché se si fanno gli accreditamenti e poi si accreditano tutti i soggetti senza fare selezione, si è fatto una montagna di burocrazia per nulla ed allo stesso modo se si fanno gli accreditamenti e poi non si fanno le verifiche sulla permanenza dei requisiti, si produce la medesima burocrazia per nulla.

Alle ore 11,10 non essendovi altri argomenti in discussione, la riunione si conclude.

UP//